

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 32-1517

Approvazione del nuovo schema di convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte per l'anno 2020.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda, tra l'altro, le funzioni di gestione delle tasse automobilistiche alle Regioni a Statuto ordinario;

visto il decreto del Ministro delle finanze 5 novembre 1998, n. 418, che realizza il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

considerato che a seguito del progetto di internalizzazione, avviato nel 2013, le funzioni di gestione delle tasse automobilistiche sono svolte dal competente Settore regionale, compresa l'attività di manutenzione e aggiornamento dell'archivio regionale;

considerato che per svolgere suddette funzioni, la Regione si è avvalsa della collaborazione delle Agenzie di pratiche Auto autorizzate ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, per garantire ai contribuenti piemontesi la possibilità di avvalersi della consulenza e dell'assistenza di una rete capillare di sportelli, che essendo stati autorizzati ad interagire con l'archivio regionale della tassa automobilistica, hanno provveduto all'aggiornamento dello stesso;

considerato che l'attività di gestione della tassa automobilistica è connotata da un elevato tasso di informatizzazione, interscambio ed interconnessione dei flussi e dei dati e che, al fine dell'espletamento delle attività di bonifica, il collegamento tra l'archivio regionale della tassa automobilistica, governato dal CSI Piemonte, e le agenzie di pratiche auto autorizzate ai sensi della legge 264/1991 deve avere luogo tramite un sistema informativo rispondente alle caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1999 (S.G.A.T.A.);

considerato che il collegamento di cui al precedente capoverso è da intendersi riferito all'archivio regionale delle tasse automobilistiche, così come definito dal protocollo d'intesa sottoscritto in Roma il 15 aprile 2003 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, a cui viene data attuazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2003, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione;

ritenuto, infine, che le funzioni accessorie di che trattasi rientrano fra quelle a cui, per ragioni di natura tecnica, è applicabile la disciplina di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b, della sezione II del capo II del titolo III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e che gli unici operatori in grado di assicurare la prestazione richiesta per competenza, titolo e dotazioni informatiche siano gli studi di consulenza di cui alla citata legge 264/1991;

considerato che sono stati valutati positivamente i risultati ottenuti con l'approvazione della precedente Convenzione (Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 4-5032);

considerato che la diffusione territoriale del servizio di che trattasi risponde anche a rilevanti finalità di pubblico interesse consistenti principalmente nella costante, puntuale e tempestiva manutenzione della banca dati regionale;

considerata la necessità di dare continuità all'attività svolta sino al 31 dicembre 2019 dai soggetti convenzionati attraverso il collegamento telematico diretto senza una nuova richiesta all'Amministrazione, previa sottoscrizione della nuova Convenzione;

considerato che i nuovi soggetti che intendono aderire alla convenzione per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnico-giuridica ai cittadini e bonifica dell'archivio regionale devono necessariamente essere valutati in relazione alla loro capacità finanziaria, alla loro capacità tecnica ed organizzativa nonché alla loro ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio e che pertanto devono presentare apposita istanza al Settore regionale Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo – responsabile del procedimento dirigente pro-tempore, che procederà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, eseguita l'istruttoria con esito positivo, al rilascio di autorizzazione al collegamento telematico con l'archivio della tassa automobilistica, previa sottoscrizione della convenzione da parte del richiedente;

considerato che ai sensi dell'art. 38 ter del D.L.26 ottobre 2019 n.124, convertito in legge con modifiche ed integrazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n.157, i pagamenti della tassa automobilistica devono avvenire esclusivamente sulla piattaforma PagoPA e che, a seguito del passaggio dal sistema di riscossione, in essere sino al 31 dicembre 2019, alla nuova modalità di incasso, le agenzie di pratiche auto non rivestono più il ruolo di soggetti riscossori della tassa automobilistica, per la quale attività dovevano ottenere apposita autorizzazione da parte del Settore regionale competente;

preso atto che le operazioni di assistenza ai contribuenti nonché di bonifica degli archivi saranno oggetto di remunerazione da parte della Regione, da erogare sulla base delle tariffe indicate nella Convenzione che gli operatori saranno chiamati a sottoscrivere, pari ad € 6,03 (euro sei/03) oltre IVA, per le attività di aggiornamento della banca dati, come già quantificate e ritenute congrue nella precedente convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 4-5032 e riconfermate tali a seguito di analisi da parte del Settore regionale competente;

dato atto che la spesa complessiva, derivante dalla convenzione annuale, è stata stimata in un massimo di Euro 400.000,00, e che trova copertura nel capitolo 133450 "Spese per la gestione dei tributi regionali" del Bilancio 2020;

considerato che sono state messe a disposizione dei contribuenti una serie di servizi per l'invio telematico di istanze all'Amministrazione, sul sito web dell'Ente, quali istanze di rimborso, di esenzione, di rateizzazione, di annullamento in autotutela di avviso di accertamento, discarico di ingiunzione/cartella, che consentono l'inoltro delle domande senza costi da parte dei cittadini;

considerato che alcune fasce di popolazione non sono in grado, o preferiscono, non utilizzare gli strumenti telematici, precedentemente elencati per l'invio telematico delle istanze;

considerato che i cittadini devono dialogare con l'Amministrazione attraverso portali che erogano servizi telematici, con la nuova identità digitale <<SPID>>;

preso atto che le Agenzie di pratiche automobilistiche, nell'ambito della loro attività di consulenza si sono rese disponibili ad assistere il cittadino nell'invio telematico delle istanze, previo un corrispettivo a totale carico del contribuente, che non può superare 6,50 € oltre IVA come già quantificate e ritenute congrue nella precedente convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 4-5032 e riconfermate tali a seguito di analisi da parte del settore regionale competente;

preso atto che, nella Convenzione è previsto che il soggetto convenzionato deve garantire la tutela della riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verrà in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice, sopra citati e riveste il ruolo di responsabile esterno del trattamento;

considerato che risulta opportuno procedere con l'approvazione di una nuova convenzione, al fine di regolamentare in particolare le prestazioni accessorie di supporto e assistenza ai contribuenti fornite dalle agenzie di pratiche auto autorizzate ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché le operazioni effettuate dai medesimi soggetti finalizzate alla variazione in archivio di dati non corretti in modo da ottenere una costante, puntuale e tempestiva manutenzione della banca dati regionale della tassa automobilistica, secondo lo schema di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento, che reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

vista la necessità di ampliare la rete territoriale degli sportelli per la riscossione coattiva della tassa automobilistica;

preso atto che le Agenzie di pratiche automobilistiche si sono rese disponibili a riscuotere, senza oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti previo accordo con la Soris s.p.a, le ingiunzioni fiscali, nel rispetto dei vincoli e modalità previste dalla D.D. 29 dicembre 2016 n. 615, con il quale atto è stata affidata la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale alla Soris s.p.a., con unica sede in Torino, fino all'anno 2021;

preso atto che la definizione dell'accordo con le Agenzie di pratiche automobilistiche, per la riscossione coattiva della tassa automobilistica, rientra nella esclusiva competenza di Soris s.p.a. e senza alcuna obbligazione a carico della Regione;

ritenuto doversi stabilire la durata della Convenzione dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in parziale sanatoria;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

vista la L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il nuovo schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di consulenza ed assistenza ai contribuenti nonché di aggiornamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con decorrenza, in parziale sanatoria, dal 1 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra dirigente pro-tempore del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo ed i soggetti di cui all’art. 16 della Convenzione;
- di stabilire che i soggetti convenzionati, previo accordo con la Soris s.p.a., possano riscuotere le tasse automobilistiche poste in riscossione coattiva, alle condizioni previste dalla D.D. 29/12/16 n. 615 in conformità alle disposizioni di cui in premessa;
- di individuare come responsabile del procedimento il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo (Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio), per la valutazione, secondo i criteri indicati in premessa, delle istanze per il collegamento telematico all’archivio regionale della tassa automobilistica ai fini del rilascio della relativa autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza nonché per la raccolta delle sottoscrizioni della Convenzione dei soggetti richiedenti;
- di dare atto che la spesa complessiva, stimata in un massimo di Euro 400.000,00, derivante dalla convenzione annuale, trova copertura nel capitolo 133450 “Spese per la gestione dei tributi regionali” del Bilancio 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
PER CONTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione Piemonte, direzione risorse finanziarie, in seguito denominata "Amministrazione", e gli studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in seguito denominati "soggetto convenzionato", per l'erogazione del servizio di assistenza al contribuente, relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale e stabilisce la misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.
3. La presente convenzione prevede l'accesso, per tutti i soggetti convenzionati esistenti sul territorio, alla banca dati regionale al fine di effettuare ogni interrogazione atta a fornire adeguata consulenza ai cittadini nell'incasso tramite PagoPA delle tasse automobilistiche e la bonifica dei dati, e più specificatamente:
 - a) attività di consulenza (concernente la posizione tributaria del veicolo nel suo complesso, istanze in autotutela avverso gli avvisi di accertamento della tassa automobilistica inviate dalla regione, istanze di rimborso, esenzione e sospensione di imposta ecc.);
 - b) assistenza al contribuente;
 - c) incasso delle tasse automobilistiche sulla piattaforma PagoPA;
 - d) aggiornamento degli archivi regionali;
 - e) rilascio dell'attestazione di pagamento secondo le risultanze del relativo archivio;

Art. 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre, in parziale sanatoria, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Il soggetto convenzionato e l'Amministrazione hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione, con il preavviso di tre mesi, da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. I soggetti riscossori sino alla data del 31 dicembre 2019, possono svolgere le attività di cui alla presente convenzione senza una nuova richiesta all'amministrazione, previa sottoscrizione della presente convenzione.
4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, devono presentare apposita istanza per i collegamenti telematici necessari per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, allegando la sottoscrizione della stessa.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ai sensi del comma 4, qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, o di uno dei legali rappresentanti od amministratori del medesimo soggetto, siano in corso procedimenti di natura penale o abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

6. Nel caso di modifiche normative, statali o regionali, che dispongano la soppressione della tassa automobilistica, gli effetti della presente convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti.

Art. 3

Collegamenti telematici

1. L'Amministrazione e il CSI-Piemonte provvedono ai necessari allestimenti informatici a supporto delle attività del soggetto convenzionato, che si impegna a realizzare la connettività ai sistemi del CSI nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti.
2. L'Amministrazione si riserva di concordare con il soggetto convenzionato e con il CSI-Piemonte le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi.
3. Il soggetto convenzionato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come esplicitato nell'art.10 della presente convenzione

Art. 4

Modalità di incasso

1. Il soggetto convenzionato deve assicurare il servizio di incasso sulla piattaforma PagoPA durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche regionali.
2. E' fatto obbligo al soggetto convenzionato di rilasciare al contribuente che effettua il versamento la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica prodotta esclusivamente dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento.
3. Il soggetto convenzionato, su richiesta del contribuente, in caso di furto, smarrimento o deterioramento della ricevuta di pagamento ha l'obbligo di emettere l'attestazione di avvenuto pagamento secondo le risultanze del relativo archivio, indipendentemente dal soggetto che ha riscosso a suo tempo la tassa automobilistica. Il costo dell'attestazione di avvenuto pagamento è a carico del richiedente e non può essere superiore ad €3,50 (euro tre/50), oltre Iva.

Art. 5

Attività a titolo necessario del soggetto convenzionato

1. Il soggetto convenzionato deve fornire al contribuente le necessarie informazioni preliminari sulla tassa automobilistica ed assisterlo ed agevolarlo nel versamento presso i propri sportelli. Qualora vengano riscontrate difformità tra le informazioni documentate dal contribuente e i dati contenuti nella banca dati, il soggetto convenzionato è tenuto ad aggiornare la banca dati stessa, coerentemente a quanto risulta dalla documentazione probatoria esibita dal contribuente. Nello specifico, dovrà operare variazioni relative a:
 - a) dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
 - b) proprietà del veicolo;
 - c) dati tecnici del veicolo;
 - d) eventi rilevanti ai fini del corretto pagamento della tassa automobilistica;
 - e) dati dei pagamenti.
2. Per effettuare le variazioni è necessario che il contribuente esibisca un idoneo documento giustificativo; solamente le informazioni sulla residenza potranno essere modificate a fronte di autocertificazione. In particolare, per attestare un avvenuto pagamento, è necessaria l'esibizione della ricevuta originale, la cui fotocopia è trattenuta dal soggetto convenzionato, mentre nei restanti casi di variazione è sufficiente esibire la documentazione in copia. In qualunque caso, la documentazione acquisita per l'aggiornamento della banca dati deve sempre essere accompagnata dalla fotocopia del documento identificativo presentato dal richiedente. Il soggetto convenzionato è tenuto a conservare tutta la documentazione esibita dal contribuente,

senza oneri a carico dell'Amministrazione, per i successivi cinque anni. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione in merito alla congruenza della suddetta documentazione, rispetto alle operazioni di aggiornamento svolte dai collaboratori sulla banca dati.

3. L'assistenza al contribuente e l'eventuale conseguente operazione di aggiornamento degli archivi può avvenire esclusivamente a seguito di richiesta del contribuente.

4. In tutti i casi, per le operazioni di verifica e di aggiornamento della banca dati il soggetto convenzionato dovrà utilizzare l'apposito applicativo informatico di interrogazione e gestione della banca dati che il CSI-Piemonte mette a disposizione.

5. Anche a fronte di un ruolo i soggetti convenzionati sono tenuti ad inserire nella banca dati le modifiche indicate (e documentate) dal contribuente.

Art. 6

Formazione

1. Il soggetto convenzionato si impegna a formare un adeguato numero di operatori di sportello anche attraverso la documentazione e l'attività formativa rese disponibili dall'Amministrazione.

Art. 7

Corrispettivo per le attività svolte dal soggetto convenzionato

1. L'Amministrazione eroga un compenso al soggetto convenzionato, pari ad € 6,03 (euro sei e centesimi tre) oltre Iva, per ogni pratica di gestione relativa ad un contribuente, una targa e un anno di riferimento, che abbia dato luogo all'aggiornamento della banca dati. Per pratica di gestione si intendono tutte le operazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), di interrogazione e di aggiornamento della banca dati, necessarie per gestire e regolarizzare uno specifico caso, riferito ad un determinato contribuente, per un determinato veicolo e relativamente ad un determinato anno d'imposta.

2. L'importo dei compensi di cui al comma 1, sono liquidati trimestralmente dall'Amministrazione a seguito di emissione di apposita fattura da parte del soggetto convenzionato.

3. Il computo dei compensi dovuti al soggetto convenzionato è prodotto dal sistema informatico.

4. I compensi di cui al comma 1 sono liquidati nel limite complessivo inderogabile delle somme stanziare a tale scopo e pari ad €400.000,00 (euro quattrocentomila/00) e, una volta esaurite le somme di cui allo stanziamento annuale, non possono essere liquidati ulteriori compensi.

7. Per ogni altro intervento di consulenza richiesto al soggetto autorizzato ai sensi della presente convenzione, che si traduca nell'invio telematico di: istanze di rimborso, di esenzione, di rateizzazione, di annullamento in autotutela di avviso di accertamento, discarico di ingiunzione/cartella, lo Studio di Consulenza può richiedere un corrispettivo alla parte richiedente. In tal caso dovrà essere assicurata l'acquisizione ottica della documentazione presentata, secondo le specifiche tecniche fornite dalla Regione, ed il rilascio di una apposita ricevuta contenente la targa del veicolo interessato ed il corrispettivo richiesto, che in ogni caso non potrà mai essere superiore a 6,50 € oltre IVA. La documentazione acquisita otticamente sarà trasmessa alla Regione con le modalità e la tempistica indicate dalla stessa Regione. La documentazione cartacea dovrà essere archiviata a cura dello Studio di Consulenze e messa a disposizione della Regione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. La documentazione relativa alle istanze di esenzione disabili dovrà essere acquisita ed archiviata nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Art. 8

Poteri di controllo

1. L'Amministrazione provvede a controlli periodici sull'attività svolta dai soggetti convenzionati, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 5 della presente

convenzione, affinché tutto si svolga nel rispetto degli obblighi previsti. In esito a tale attività, l'Amministrazione informa il soggetto convenzionato interessato degli esiti di tale verifica al fine di chiarire le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

2. Nel caso in cui si rilevi, per errore non scusabile o dovuto a fatti imputabili a terzi o quale conseguenza di norme non univocamente interpretate, l'errata trattazione, da parte del soggetto convenzionato, di una pratica riconducibile ad una delle attività remunerabili ai sensi della convenzione, tale attività non è riconosciuta dall'Amministrazione ai fini del computo di quanto spettante al soggetto convenzionato medesimo.

3. Qualora la pratica trattata erroneamente sia già stata oggetto di remunerazione da parte dell'Amministrazione in via principale, il corrispondente importo è trattenuto sulla liquidazione delle spettanze dei trimestri successivi e la ridefinizione della stessa pratica non dà luogo a compenso alcuno.

4. Per ogni operazione erroneamente trattata, mediante trattenuta sulla remunerazione dei trimestri successivi alla data in cui l'errore è stato commesso, quale ristoro di parte dei costi sostenuti dall'Amministrazione per gli adempimenti connessi al recupero dell'errore commesso dal soggetto convenzionato, è applicata allo stesso una penale pari a cinque volte il valore unitario dell'attività svolta erroneamente.

5. Con riferimento ai commi 3 e 4, qualora le spettanze dei trimestri successivi non fossero sufficienti per effettuare il recupero degli importi di cui trattasi, l'Amministrazione procede a richiedere la restituzione dell'importo erogato e non dovuto maggiorato della penale. Nel caso di mancato adempimento al predetto invito da parte del soggetto convenzionato entro il termine indicato dall'Amministrazione, la stessa procede a porre in essere gli atti finalizzati al recupero degli importi.

6. Qualora il soggetto convenzionato si avveda dell'errore prima che l'Amministrazione abbia avviato le attività di controllo e ne dia tempestiva comunicazione alla stessa, non si applica quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

7. Nel caso di reiterati e gravi inadempimenti del soggetto convenzionato, l'Amministrazione può assegnare un termine perentorio, commisurato alla natura dell'attività non correttamente prestata, affinché lo stesso adempia alle obbligazioni dedotte in convenzione. Alla scadenza del termine assegnato, ove si accerti il perdurare dell'inadempienza contestata, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 Riservatezza

1. Il soggetto convenzionato è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del presente servizio e viene nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e per gli obblighi legali a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

- **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal soggetto convenzionato in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

- **Destinatari dei dati personali e diffusione**

I dati potranno essere:

- trattati per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione della presente convenzione;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

- **Diritti dell'interessato**

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679.

- **Titolare del Trattamento**

Titolare del Trattamento è la Regione Piemonte – Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) Direzione Risorse Finanziarie - Settore Politiche Fiscali - Responsabile del Procedimento Dott. Fabrizio Zanella.

Art.10

Controversie

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Torino con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 11

Risarcimento del danno

1. Oltre alle ipotesi previste all'articolo 10, nel caso di inadempimenti che comportino un minore introito per le casse regionali, oltre alle eventuali sanzioni penali, in caso di dolo, e al risarcimento del danno, Regione Piemonte si riserva il recupero dei danni morali e d'immagine da liquidarsi in sede giudiziale in assenza di transazione tra le parti.

Art. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto convenzionato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 13

Clausola risolutiva espressa

1. La presente convenzione si risolve di diritto e con effetto immediato qualora sia riscontrato inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010.

Art. 14

Sottoscrizione da parte di enti, società, consorzi e associazioni

1. La presente convenzione può essere sottoscritta anche da un ente, società, consorzio o associazione in nome e per conto degli Studi di Consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ferme restando le obbligazioni, con le relative responsabilità in caso di inadempimento totale o parziale previste dalla presente convenzione in capo al soggetto convenzionato, l'ente, la società o il consorzio raccolgono e verificano le singole istanze

di cui all'articolo 2, comma 4 e le trasmettono alla Regione, anche in forma cumulativa, che provvederà ai collegamenti telematici di cui all'articolo 3.

3. Nel caso previsto dal comma 1 i compensi spettanti ai soggetti autorizzati sono liquidati cumulativamente per il tramite del soggetto firmatario.